



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 10 luglio 2018
Prot. n. 0100/18/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: GUUE: Regolamento di esecuzione UE 2018/763 della Commissione del 9 aprile 2018 che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva UE 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento CE n. 653/2007 della Commissione.

Si rende noto che in GUUE (L129/49) del 25 maggio 2018 è stato pubblicato il Regolamento di Esecuzione UE 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei Certificati di Sicurezza Unici alle imprese ferroviarie, a norma della direttiva UE 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento CE n. 653/2007 della Commissione (v. allegato).

Il Regolamento sopradetto stabilisce le modalità pratiche che devono essere applicate dalle imprese ferroviarie quando presentano domande di certificati di sicurezza unici o di rinnovo o aggiornamento di tali certificati, attraverso lo sportello unico di cui all'art. 12 del Reg. UE 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Più specificamente, il richiedente presenta la domanda di certificato di sicurezza unico, o di aggiornamento o rinnovo di tale certificato, attraverso lo sportello unico, a seconda dei casi, entro le date seguenti:

- a) la data di inizio prevista di qualsiasi nuova operazione di trasporto ferroviario;
- b) la data di inizio prevista di un'operazione di trasporto ferroviario in condizioni diverse da quelle indicate nel certificato di sicurezza unico in corso di validità, in seguito a una sostanziale modifica apportata al tipo, alla portata o al settore dell'operazione;
- c) la data di scadenza del certificato di sicurezza unico in corso di validità.

Nel Regolamento vengono stabilite anche le modalità pratiche con le quali gli organismi di certificazione di sicurezza devono valutare le domande di certificati di sicurezza unici o di rinnovo o aggiornamento di tali certificati, nonché per il coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista.

Viene, infine, stabilita l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 653/2007, con effetto dal 16 giugno 2019, chiarendo comunque che continuerà ad applicarsi fino al 15 giugno 2020 per

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

*Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005*



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

gli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, la proroga del termine di recepimento di detta direttiva.

L'entrata in vigore del Regolamento in oggetto, *“obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”*, è stata stabilita al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applicherà a decorrere dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione in conformità all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798. *“Esso si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 16 giugno 2020. Tuttavia, l'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3 e 7, si applica a decorrere dal 16 febbraio 2019 e l'articolo 15, paragrafo 6, si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 in tutti gli Stati membri”*.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti

p. AGENS

All.